

## **Legge federale sulla modifica della procedura di recupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta**

del 20 dicembre 2006

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio  
degli Stati del 13 febbraio 2006<sup>1</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del 12 aprile 2006<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

### **1. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>3</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 153 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Se nessun procedimento penale per sottrazione d'imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell'avvio della procedura, il contribuente è informato che un siffatto procedimento nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.

*Art. 180*            Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione

Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l'articolo 177. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce infrazione ai sensi dell'articolo 177.

*Art. 183 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta è comunicato per scritto all'interessato. A quest'ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento.

1    FF **2006** 3697

2    FF **2006** 3715

3    RS **642.11**

<sup>1bis</sup> I mezzi di prova raccolti per una procedura di recupero d'imposta possono essere impiegati nell'ambito di un procedimento penale per sottrazione d'imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d'ufficio (art. 130 cpv. 2) con inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 132 capoverso 3, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali.

## **2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>4</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

*Art. 53 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se nessun procedimento penale per sottrazione d'imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell'avvio della procedura di recupero d'imposta, il contribuente è informato che un siffatto procedimento nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.

*Art. 57 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l'articolo 56 capoverso 3. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce infrazione ai sensi dell'articolo 56 capoverso 3.

*Art. 57a*      Avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta

<sup>1</sup> L'avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta è comunicato per scritto all'interessato. A quest'ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento.

<sup>2</sup> I mezzi di prova raccolti per una procedura di recupero d'imposta possono essere impiegati nell'ambito di un procedimento penale per sottrazione d'imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d'ufficio (art. 46 cpv. 3) con inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali.

*Art. 72g*      Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 20 dicembre 2006

<sup>1</sup> I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 53 capoverso 4, 57 capoverso 4 e 57a entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 20 dicembre 2006.

<sup>2</sup> Trascorso tale termine, gli articoli 53 capoverso 4, 57 capoverso 4 e 57a sono direttamente applicabili qualora il diritto fiscale cantonale sia loro contrario.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2006

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2006

Il presidente: Peter Bieri

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

La segretaria: Elisabeth Barben

Il segretario: Ueli Anliker

Data della pubblicazione: 3 gennaio 2007<sup>5</sup>

Termine di referendum: 13 aprile 2007

